



# **COMUNE DI PAESE**

**Provincia di Treviso**

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27 aprile 2023

## INDICE

Art. 1	Costituzione Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile .....	3
Art. 2	Il sindaco .....	3
Art. 3	Obiettivi del gruppo .....	3
Art. 4	Attività del GCVPC .....	3
Art. 5	Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione .....	4
Art. 6	Volontari effettivi .....	5
Art. 7	Perdita della qualità di appartenente al GCVPC .....	5
Art. 8	Diritti dei Volontari .....	6
Art. 9	Doveri dei Volontari .....	6
Art. 10	Organi del GCVPC.....	7
Art. 11	Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC.....	7
Art. 12	Consiglio direttivo .....	7
Art. 13	Coordinatore operativo .....	8
Art. 14	Organizzazione operativa del GCVPC .....	9
Art. 15	Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI .....	9
Art. 16	Norme amministrative e finanziarie .....	10
Art. 17	Modifiche del presente regolamento .....	10
Art. 18	Norme finali .....	10

## **Art. 1 – Costituzione Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile**

1. Il Gruppo Comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Paese è stato costituito con delibera di consiglio comunale n. 51 del 25 gennaio 1996, nella sede legale del Comune di Paese in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n.1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
2. Il GCVPC è un ente del terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazione degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 2020, nella sezione "Altri enti del Terzo settore".

## **Art. 2 – Il sindaco**

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impegno del Volontario di Protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi regionali e nazionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e può delegare a un soggetto dell'Amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi della precedente direttiva.

## **Art. 3 – Obiettivi del gruppo**

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017 per il proseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC, concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi o di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

## **Art. 4 – Attività del GCVPC**

1. L'impiego del volontariato di Protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei Volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22 e 32 del decreto legislativo n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei V
- g) volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale;
- h) attività di supporto al Comune per attività di supporto alla Polizia Locale come previsto dalla circolare della Presidenza del consiglio dei ministri n° DPC/32320 del 24 giugno 2016;
- i) attività di supporto al Comune per le attività di presenza negli eventi e manifestazioni pubbliche come previsto dalla circolare della Presidenza del consiglio dei ministri n° DPC/ 45427 del 06 agosto 2018.

3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione civile del Comune, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio di ministri in materia di protezione civile;

4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- Il Registro dei Volontari iscritti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

#### **Art. 5 – Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione**

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali e preferibilmente, residenti nel Comune di Paese.

2. Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, fermo e restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

3. Al GCVPC non possono essere ammessi coloro che hanno condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino interdizione da pubblici uffici;

4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda, in base a specifica modulistica predisposta dal Comune, a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale;
- fototessera;

5.L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Sindaco e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC.

6.In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

#### **Art. 6 – Volontari effettivi**

1. Sono Volontari effettivi i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, preferibilmente residenti nel Comune di Paese, che scelgono di aderirvi volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali ed il periodo di prova della durata di sei mesi. Durante il periodo di prova, i Volontari in prova sono affiancati dai Volontari effettivi già operativi.

2. Il limite massimo della dotazione del GCVPC è fissata in 50 di Volontari operativi o in addestramento.

3. I Volontari aderenti al GCVPC saranno inquadrati nelle seguenti categorie:

- *Volontari in addestramento*: coloro che non hanno ancora frequentato e superato con esito positivo il corso base di formazione di Protezione Civile riconosciuto dalla Regione Veneto ed ottenuto l'idoneità medica. Possono rivestire solo un ruolo di supporto ad un volontario operativo;

- *Volontari operativi*: coloro che hanno superato la prova finale di un corso base di formazione di Protezione Civile riconosciuto dalla Regione Veneto ed ottenuto l'idoneità medica;

- *Volontari non operativi*: coloro che hanno superato la prova finale di un corso base di formazione di Protezione Civile riconosciuto dalla Regione Veneto ma che per limiti di idoneità fisica accertati dalla sorveglianza sanitaria non possono rivestire un ruolo operativo ma potranno continuare con l'attività di formazione e di rappresentanza del GCVPC;

- *Volontari onorari*: coloro che per raggiunti limiti di età e per meriti accertati vengono proposti dal Coordinatore operativo e nominati dal Sindaco. Non rivestono ruolo operativo ma potranno continuare con l'attività di formazione e di rappresentanza del GCVPC.

4. Ai Volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- Tesserino di riconoscimento di appartenenza al GCVPC.
- Vestiario e DPI;
- Copia del regolamento;

#### **Art. 7 – Perdita della qualità di appartenente al GCVPC**

1.La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal Volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) mancata partecipazione reiterata nel corso dell'anno alle attività di addestramento, esercitazioni, interventi e riunioni programmate dal Gruppo;
- d) perdita dei requisiti di ammissioni di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- e) utilizzo improprio e non coerente con il ruolo o danneggiamento doloso dei mezzi e materiali del GCVPC;
- f) per gravi negligenze in servizio e/o comportamento indecoroso che danneggi l'immagine del GCVPC o del Comune;

- g) violazione del segreto d'ufficio;
- h) uso illecito di somme di denaro affidate e richiesta o accettazione di compensi di qualsiasi genere per l'esercizio del servizio svolto.

2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato – viene proposta dal Coordinatore operativo al Sindaco che, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3. Il recesso del Volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco che adotta il relativo provvedimento.

4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il Volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

### **Art. 8 – Diritti dei Volontari**

1. Il Volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, contro gli infortuni, le malattie connesse nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

3. La sorveglianza e il controllo sanitario del Volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia a cura e spese del Comune.

4. Il Volontario, al fine di poter essere operativo, ha diritto di fruizione di appositi programmi formativi in tema protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

5. I Volontari, durante lo svolgimento delle attività autorizzate, agendo in rappresentanza del Comune, sono assicurati per la tutela legale connessa all'attività svolta.

### **Art. 9 – Doveri dei Volontari**

1. I Volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento e i DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal Comune o dal

- GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio e i giorni di assenza per ferie oltre i tre giorni;
  - f) mantenere sempre un comportamento consono, civile e rispettoso nei confronti della popolazione, dei colleghi e degli altri gruppi volontari;
  - g) non richiedere né accettare compensi di qualsiasi genere in relazione al servizio svolto;
  - h) garantire rigorosa riservatezza di quanto udito, visto o fatto in servizio, evitando nel modo più assoluto la diffusione di dati, foto, filmati e notizie non autorizzati dal Coordinatore operativo;
  - i) non iscriversi in qualità di Volontari ad altre Organizzazioni o Gruppi di Protezione civile;
  - j) comunicare la propria iscrizione al GCVPC al proprio datore di lavoro;
  - k) osservare in ogni sua parte il presente regolamento;

### **Art. 10 – Organi del GCVPC**

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Coordinatore operativo.

### **Art. 11 – Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC**

1. L'Assemblea, costituita da tutti i Volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno sei volte all'anno.

2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari o su istanza della maggioranza dei Volontari effettivi.

3. L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei Volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto in materia di deliberazione dell'Assemblea si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4. I Volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei Volontari effettivi in merito a:

- elezione del consiglio direttivo;
- elezione e revoca del Coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

### **Art. 12 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio direttivo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da n.6 componenti, è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

4. Il Consiglio direttivo, in particolare:

- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attenzione sovrintende il Coordinatore operativo;
- b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attenzione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione e l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.
- e) elegge il Vice Coordinatore all'interno dei membri del Consiglio direttivo;

### **Art. 13 – Coordinatore operativo**

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'articolo 11 comma 5, resta in carica per 5 anni con le medesime scadenze del mandato del Sindaco che lo nomina con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 1/2018.

2. Il Coordinatore operativo può essere rieletto.

3. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

4. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei Volontari afferenti al GCVPC.

5. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.

6. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e delle mansioni che ciascun Volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

7. Il Coordinatore operativo individua i Capi squadra, i Vice Capi squadra, il Segretario e i Responsabili delle sezioni operative.

8. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei Volontari, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso del GCVPC dal Comune.

9. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le funzioni di volontariato delle diverse sale operative del territorio.

10. Al Coordinatore operativo spetta l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute durante le attività autorizzate ed emergenziali quali dotazioni personali, dotazioni su automezzi, materiale tecnico, generi alimentari necessari per lo svolgimento dell'attività nei casi urgenti, non rinviabili o preventivabili;

11. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

#### **Art. 14 – Organizzazione operativa del GCVPC**

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, il Consiglio direttivo individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri Volontari.

2. Il GCVPC garantisce ad ogni Volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.

3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.

4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

#### **Art. 15 – Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI**

1. Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una idonea sede operativa.

2. I Volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.

3. Il Comune fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.

4. Il Volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei Volontari iscritti.

7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi di proprietà comunale o resi disponibili da parte di altri Enti.

8. Il Comune dota di vestiario e DPI idonei i Volontari.

#### **Art. 16 – Norme amministrative e finanziarie**

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale e ne è responsabile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.1 del 2018.

2. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:

- a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
- b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4. Il Comune ai sensi del comma 1 provvede al deposito degli atti e dell'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n 106/2020 in quanto compatibile.

#### **Articolo 17 – Modifiche del presente regolamento**

1. La modifica del presente regolamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale anche su proposta formulata dell'Assemblea dei volontari e votata a maggioranza

#### **Articolo 18 – Norme finali**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari che disciplinano il funzionamento del GCVPC precedentemente approvate.

3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla Legislazione statale e regionale in vigore in materia di protezione civile.